



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI NAPOLI

SEZIONE 8

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	CAPUTO	ALESSANDRO	Presidente e Relatore
☐	AGHINA	ERNESTO	Giudice
☐	PALLADINO	MICHELA	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 2481/2018
depositato il 19/02/2018

- avverso FERMO AMMINISTRATIVO n° 07120050374708270000 IRPEF-ALTRO
- avverso FERMO AMMINISTRATIVO n° 07120050374708270000 TAS.AUTOMOBILI
- avverso FERMO AMMINISTRATIVO n° 07120110027313435000 IRPEF-ALTRO
contro:

AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - NAPOLI

proposto dal ricorrente:

FERRARA GRAZIA
VIA VECCHIA SAN GENNAIO 107 80137 POZZUOLI NA

difeso da:

FERRARA GRAZIA
C.SO A.LUCCI,121 80137 NAPOLI NA

SEZIONE

N° 8

REG.GENERALE

N° 2481/2018

UDIENZA DEL

26/09/2018 ore 09:00

N°

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

9 NOV 2018

Il Segretario
Segretario

RUSCIANO STANISLAO

FATTO E DIRITTO

Con atto depositato in data 19/2/2018
rapp.ta e difesa dall'avv. Grazia Ferrara,
ricorreva avverso il provvedimento di fermo
amministrativo ai sensi dell'art. 86 del D.P.R. 29/9/1973
n°602 effettuato dall'Agente della Riscossione Tributi
per la Provincia di Napoli su un veicolo di sua
proprietà, in presenza di cartelle esattoriali non pagate
ai fini delle imposte IRPEF e Tasse automobilistiche,
esistenti a carico della parte ricorrente e risultanti
dall'archivio della concessionaria predetta per l'importo
complessivo di € 4.319,34.

Nel rilevare che alcun atto risultava essere stato
notificato precedentemente e che per le imposte in
contestazione, vi erano state due differenti pronunce di
questa stessa Commissione Tributaria che dichiaravano la
nullità delle cartelle di pagamento dalle quali nasceva
l'odierno atto impugnato, concludeva chiedendo
l'accoglimento del ricorso.

Con note del 19.9.2018, l'Agenzia delle Entrate e
Riscossione, nel costituirsi in giudizio, chiedeva la
conferma del proprio operato con il conseguente rigetto
del reclamo.

Nella odierna udienza questa Commissione Tributaria è
stata chiamata a pronunciarsi su tale ricorso.

Ed esaminati gli atti non può che accoglierlo.

In vai preliminare va rilevata la tempestività del
ricorso e la tardività della costituzione in giudizio
della resistente Agenzia delle Entrate e Riscossione.

Nel merito va evidenziato che le cartelle di pagamento
dalle quali proviene l'odierno atto in contestazione e
cioè il provvedimento di fermo amministrativo su veicolo,
sono state annullate dalle sentenze nn.9757/17/11 e
11980/17/18 di questa stessa Commissione Tributaria, che
non impugunate risultano essere passate in giudicato.

Ne discende la conseguente nullità del provvedimento di
fermo amministrativo impugnato in questa sede e l'operato
dell'Ufficio risulta essere illegittimo.



Sez.n.8

Udienza del 26/9/2018

R.G.R. N°2481/18

Relativamente alla richiesta di risarcimento dei danni viene dichiarata l'incompetenza per materia di questo Organo Giudicante in favore del Giudice Ordinario. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate di Ufficio in assenza di nota specifica.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e per l'effetto ordina la cancellazione del fermo amministrativo sul veicolo a cura e spese dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione; condanna quest'ultima al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 800,00 (ottocento) oltre oneri accessori se dovuti in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Napoli 26.9.2018

Il ~~Presidente~~